

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231

Codice	Edizione	Data
MOGC	05	19/04/2023
Emesso CdA	Approvato ORGANISMO DI VIGILANZA	Approvato Presidente CdA
Roberta Gandelli Roberto Fucelli Stefania Gandelli Stefano Fucelli Sabrina Maria Azzini Schioppa	Alberto Lazzerini 	Roberta Gandelli 

Edizione	Data	Descrizione revisione e/o aggiornamento
01	18/12/2015	Prima emissione del documento
02	25/07/2017	Revisione documento a seguito affitto azienda
03	27/03/2019	Revisione documento per aggiornamento normativo e nuovo assetto CdA
04	01/02/2021	Revisione documento per aggiornamento normativo
05	19/04/2023	Revisione documento per aggiornamento normativo

**INDICE**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1.1 Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione .....	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati .....	4
1.3 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni.....	6
1.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie .....	6
1.5 Obblighi di informazione .....	7
1.6 Sistema disciplinare .....	7
1.6.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	7
1.6.2 Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti.....	7
1.6.3 Sanzioni nei confronti di Amministratori, componenti Collegio Sindacale e società di revisione .....	7
1.6.4 Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti .....	8
1.7 Organismo di vigilanza (OdV) .....	8
1.7.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di vigilanza (OdV) .....	8
1.7.1.1 Funzioni dell'Organismo di vigilanza (OdV) .....	8
1.7.1.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) .....	9
1.7.2 Criteri per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	10
1.7.2.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	10
1.7.2.2 Durata dell'Organismo di Vigilanza .....	10
1.7.2.3 Criteri di scelta per la composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	10
1.7.3 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari .....	11
1.7.4 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari .....	12
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI .....	13
2.1 Premessa .....	13
2.2 Processo di Approvvigionamento.....	15
2.3 Processo Commerciale .....	19
2.4 Processo Finanziario.....	24
2.5 Processo Amministrativo.....	27
2.6 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con Fondi Pubblici.....	30
2.7 Processo di gestione dei Sistemi Informativi.....	31
2.8 Processo di gestione delle Risorse Umane .....	33
2.9 Processo di gestione per la Sicurezza .....	35
2.10 Processo di gestione per l'Ambiente .....	40
PARTE III - APPENDICE NORMATIVA.....	44

Allegati:

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Procedura segnalazione O.d.V.
- Modulo segnalazione O.d.V.
- Regolamento O.d.V.
- Analisi dei rischi



---

**PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**1.1 Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione**

Il sistema organizzativo e gestionale della Paolo Beltrami Costruzioni spa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della Normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico (COD-ET) adottato con delibera dell'Organo Dirigente.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed all'etica aziendale, compresa la sicurezza sui luoghi di lavoro e la qualità del servizio erogato, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento dell'impresa di costruzione adottato dall'ANCE - Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, cui l'Impresa aderisce tramite l'iscrizione alla Sezione di Cremona ( documento COD-ET ), e del codice di disciplinare interno ( documento COD DIS ).

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Impresa ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- o l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- o specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire;
- o l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- o obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- o l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa (Piazza Paolo Beltrami, 1 - Paderno Ponchielli - CR) ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Notizia dell'adozione del Modello è data all'ANCE, per il tramite della Sezione di Cremona cui l'Impresa è iscritta.



**1.2 Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati**

In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.L.gs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Codice Etico dell'Impresa.

Attività sensibili a rischio reato e modello di controllo

Di seguito si riportano le macro-aree di rischio individuate da questo Modello all'interno di Paolo Beltrami Costruzioni spa :

Area	Fattori di rischio
AREA 1 Lavori Privati	Fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
AREA 2 Residenziale Pubblica	Fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto edilizia AREA 1, alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche
AREA 3 Appalti Pubblici	Nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite
AREA 4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi
AREA 5 Comunicazioni sociali e controlli	Fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
	Fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa
AREA 6 Rapporti con soci creditori e terzi	Fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi
	In caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società
AREA 7 Sedi e cantieri di lavoro	Fattori di Rischio ambientali e per la sicurezza sui luoghi di lavoro
	Fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività

*Handwritten initials: RS*

Di seguito si riportano i **processi** di rischio individuate da questo Modello all'interno di Paolo Beltrami Costruzioni spa facenti riferimento all'organigramma funzionale ed allo scopo di attività dell'azienda stessa:

- Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'Impresa nelle aree o settori funzionali:
  - Processo di approvvigionamento;
  - Processo commerciale;
  - Processo finanziario;
  - Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili);
  - Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
  - Processo di gestione dei sistemi informativi;
  - Processo di gestione delle risorse umane;
  - Processo di gestione per l'ambiente;
  - Processo di gestione della sicurezza.
  
- Il Modello (Parte II del presente documento) prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:
  - i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
  - le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
  - gli obblighi di informazione all'Organismo di vigilanza.

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune procedure (protocolli), nella parte speciale (Parte III) dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla Paolo Beltrami Costruzioni spa di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
  - ❖ conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno dell'Impresa;
  - ❖ formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione;
  - ❖ chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti linee di riporto;
  - ❖ chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - ❖ l'adozione di precise procedure, manuali ed informative;
  - ❖ l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - ❖ alle principali fasi dell'operazione;
  - ❖ alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
  - ❖ ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
  - ❖ separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - ❖ una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;

*Handwritten initials: Rf*

- ❖ la documentazione scritta e/o su traccia informatica di ciascun passaggio rilevante del processo.

### **1.3 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni**

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Rispondono alla esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello (Parte II) prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- o delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- o delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- o delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate a particolari figure delegate.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite solo dal CdA, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

### **1.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello (Parte II) prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'organismo di vigilanza.

### **1.5 Obblighi di informazione**

Ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Paolo Beltrami Costruzioni spa si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio. La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

La responsabilità della verifica del sistema di informazione e formazione è dell'OdV.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della Società:

- diffusione del Modello sull'intranet aziendale
- Invio a mezzo di posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione;
- Invio di una lettera a tutto il personale e collaboratori sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate.

### **1.6 Sistema disciplinare**

Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di Legge (art. 6 comma 2 del D.L.gs 231/2001) e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è presente in allegato al Modello prendendo la codifica COD DIS.

Devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e segg. cod. civ., ivi compresi i dirigenti, nonché i soggetti di cui all'art. 1742 cod. civ. (lavoratori autonomi), che collaborano con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne costituiscono un imperativo per i Destinatari indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento vietato.

#### **1.6.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito in termini più ampi di quelli previsti dalla legge.

#### **1.6.2 Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti**

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa.

#### **1.6.3 Sanzioni nei confronti di Amministratori, componenti Collegio Sindacale e società di revisione**

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti della società di revisione, l'Organismo di Vigilanza informerà il CdA e/o il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

#### **1.6.4 Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti**

I contratti stipulati da Paolo Beltrami Costruzioni spa con i lavoratori autonomi e i consulenti devono contemplare un'apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi principi e dell'obbligo di attenersi a questi. I contratti con tali soggetti devono contenere una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

#### **1.7 Organismo di vigilanza (OdV)**

Riferimento normativo: art.6 comma 1 del D.L.gs 231/2001 (*L'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ...*).

Scopo e finalità:

- 1- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.
- 2- Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.
- 3- Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali

##### **1.7.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di vigilanza (OdV)**

###### **1.7.1.1 Funzioni dell'Organismo di vigilanza (OdV)**

- ❖ Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto
- ❖ L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.
- ❖ L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.
- ❖ L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Paolo Beltrami Costruzioni spa, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.
- ❖ L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.
- ❖ L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.
- ❖ L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.ed allo scopo promuove idonee iniziative volte alla piena diffusione, conoscenza e comprensione dei principi del Modello Organizzativo.
- ❖ L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite



nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

- ❖ Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto
- ❖ L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.
- ❖ A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- ❖ L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
- ❖ Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali
- ❖ L'OdV ha il compito, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.
- ❖ Come conseguenza di tale attività, l'OdV, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello al Presidente, affinché questi le sottoponga al CdA.

#### **1.7.1.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**

L'adozione del Modello Organizzativo è di competenza del CdA, a firma del Presidente del CdA. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- ❖ gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- ❖ dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal CdA;
- ❖ si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- ❖ può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.
- ❖ provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.
- ❖ si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:
  - con la funzione Risorse Umane per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari;
  - con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per verificare l'applicazione delle misure atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - con la funzione Amministrazione per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali;
  - con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

### **1.7.2 Criteri per la composizione dell'Organismo di Vigilanza**

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

#### **1.7.2.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Odv monocratico è composto da un esperto esterno dotato di adeguata preparazione e professionalità incaricato dalla Direzione

#### **1.7.2.2 Durata dell'Organismo di Vigilanza**

L'Odv resterà in carica per 3 anni rinnovabili per un massimo di due volte.

#### **1.7.2.3 Criteri di scelta per la composizione dell'Organismo di Vigilanza**

- L'esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.
- Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Odv, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:
  - a. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - b. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- La scelta dei membri esterni dell'Odv è determinata dal fatto che i componenti soddisfino tutti i requisiti richiesti dal Decreto e, in particolare:
  1. devono considerarsi indipendenti, anche in ragione dell'attuale organizzazione aziendale ed autonome rispetto alla struttura operativa;
  2. sono in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice;
  3. assicurano il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione;
- In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Odv e la nomina di un sostituto ad interim.
- La revoca degli specifici poteri propri dell'Odv potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.
- All'Odv, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.

#### **Requisiti richiesti all'Odv:**

##### 1. Autonomia e indipendenza

L'Odv risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al CdA. A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Odv e gli organi decisionali e di controllo (collegio sindacale e società di revisione). I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'Odv non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'Odv una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al CdA.

**2. Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

**3. Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

**4. Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali**

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- ❖ la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF (D. Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);
- ❖ ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

**1.7.3 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari**

L'OdV vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello, ed a tal fine ha definito specifiche modalità e periodicità di riporto agli organi societari dei risultati e delle risultanze della propria azione. L'OdV riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione che lo ha eletto.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento agli obblighi ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento dei Modelli o su situazioni specifiche.

Semestralmente, come previsto dal regolamento dell'Organismo, trasmette al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione dei Modelli che ha, come minimo, per oggetto:

- Una generale relazione sull'attività svolta;
- Dati statistici sulle risultanze dell'attività svolta tali da dimostrare, attraverso dati oggettivi l'efficacia e l'efficienza del Modello Organizzativo;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

All'Organismo di Vigilanza potranno essere, inoltre, richieste informazioni o chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, e l'Organismo potrà, se ritenuto necessario o opportuno, inviare comunicazioni agli stessi.

Al fine del corretto espletamento dell'attività di monitoraggio e riporto deve:

- svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall'organo dirigente;
- ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;
- può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- ricevere le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al Punto 1.7;
- sottoporre il Modello **a verifica periodica** e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche. In particolare:
  - verificare sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi nelle aree a rischio;
  - eseguire attività di monitoraggio sull'effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari;
  - effettuare verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite

dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

- Al fine dello svolgimento della sua attività l'organismo poter avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

#### **1.7.4 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari**

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni/dati/notizie che sono identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione dei Modelli nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, dei Modelli, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione dei Modelli, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice etico.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

**PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI****2.1 Premessa**

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D. Lgs. 231/01, che, in estrema sintesi riguardano:

- Corruzione e concussione (quest'ultimo, insieme a quello di corruzione passiva, quando chi agisce per la Paolo Beltrami Costruzioni spa, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio);
- reati in danno alla Pubblica Amministrazione (malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico);
- Reati societari;
- Reati tributari;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Delitti di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo;
- Delitti con finalità di terrorismo;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati informatici e trattamento dati di qualsiasi tipo e natura;
- Reati ambientali;
- Reati e violazioni nell'ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- Delitti di criminalità organizzata.

Nella Parte III sono riportate le norme di Legge rilevanti, con i riferimenti alle macro attività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Più in particolare, trattando ciascuno di questi reati, occorre ricordare che i controlli preventivi devono perciò riguardare, principalmente, i seguenti macro processi:

- Processo di approvvigionamento;
- Processo commerciale;
- Processo finanziario;
- Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili);
- Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- Processo di gestione dei sistemi informativi;
- Processo di gestione delle risorse umane.
- Processo di gestione dell'ambiente;
- Processo di gestione della sicurezza.

Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposte le procedure e le principali attività che ne fanno parte, ad integrazione delle Procedure già previste dal Sistema di Gestione per la Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (ISO 45001), controllo e produzione di fabbrica (UNI 13242), Responsabilità sociale (SA8000), Energia (ISO 50001) e Prevenzione e Contrasto della corruzione (ISO 37001). Pertanto ogni procedura è strutturata attraverso:

- Scopo;
- Campo d'applicazione;
- Descrizione delle attività;
- Protocolli per l'attuazione delle decisioni;
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie (laddove applicabile);

- Obblighi di formazione, informazione ed addestramento
- Modalità di distribuzione e condivisione del documento

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa, alle quali sono stati delegati i relativi poteri.

  
Rj

## **2.2 Processo di Approvvigionamento**

### 1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di Approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:
  - Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza;
  - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere;
- Reati ambientali derivanti da:
  - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali relativi al cantiere
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio
- Delitti contro l'industria ed il commercio
- Reati di corruzione e concussione;
- Reati societari.

### 2. Campo d'applicazione

La presente sezione è applicabile alle categorie di fornitori riportate di seguito:

- lavoratori autonomi,
- subappaltatori
- fornitori con posa

Approvvigionamenti di:

- Materiali;
- Servizi di manutenzione;
- Prestazioni professionali;
- Appalti e subappalti.

### 3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- Richiesta d'acquisto;
- Selezione del fornitore;
- Emissione dell'ordine e/o contratto di subappalto;
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;
- Ricevimento della fattura passiva elettronica e non e contabilizzazione;
- Pagamento e contabilizzazione.

### 4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Valutazione e qualificazione dei fornitori:

<b>Protocollo 01</b>	<b>Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici</b>
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Elenco Fornitori accertando, oltre alle caratteristiche previsti dai sistemi di gestione applicati, che il fornitore dichiara di operare secondo comportamenti etici definiti all'interno del Codice Etico	



<b>Protocollo 01 bis</b>	<b>Valutazione della capacità di operare in sicurezza</b>
<p>La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide il primo inserimento del subappaltatore nell'Albo Fornitori accertando il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e salute sul lavoro (tramite la consegna della documentazione di idoneità tecnico professionale richiesta nel contratto) in fase di esecuzione della fornitura è requisito per il mantenimento della qualificazione.</p>	
<b>Protocollo 01 ter</b>	<b>Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell'ambiente</b>
<p>La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide il primo inserimento del subappaltatore nell'Albo Fornitori accertando, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per l'ambiente e/o di una dichiarazione dello stesso fornitore relativa ad eventuali procedimenti amministrativi o penali (in giudicato o in corso) relativi a reati di natura ambientale, la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali.</p> <p>Il rispetto dei requisiti ambientali in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.</p> <p>In particolare, la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento e il mantenimento nell'Albo Fornitori del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.</p>	

➤ Richiesta d'acquisto:

<b>Protocollo 02</b>	<b>Programma dei lavori e delle forniture</b>
<p>La funzione preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle forniture, diversa dalla Funzione Acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i requisiti delle forniture dei noleggi e dei subappalti, inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza ed ambiente. (A titolo di esempio, per affidamenti di lavori, forniture in opera e noli a caldo la normativa vigente prevede che il relativo contratto includa gli elementi conoscitivi utili in materia di sicurezza (contenuti nel P.O.S. e/o nel D.U.V.R.I.), compresi i relativi costi della sicurezza)</p>	
<b>Protocollo 03</b>	<b>Richiesta d'acquisto</b>
<p>La funzione preposta agli acquisti accetta la Richiesta d'acquisto, predisposta dalla funzione preposta all'emissione della stessa, dopo averla confrontata con il Budget di commessa</p>	

➤ Selezione del fornitore:

<b>Protocollo 04</b>	<b>Ricerca di mercato</b>
<p>La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore all'interno dei fornitori qualificati o dà avvio alla procedura di qualificazione del nuovo fornitore, richiedendo, sin da questa fase la disponibilità dello stesso ad operare secondo il proprio Codice etico, se presente, o secondo quello dell'impresa</p>	
<b>Protocollo 05</b>	<b>Richiesta d'offerta</b>
<p>La funzione preposta agli acquisti seleziona un certo numero di fornitori ai quali far pervenire la Richiesta d'offerta, e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato</p>	

*Handwritten initials: Rg*



➤ Emissione dell'ordine:

<b>Protocollo 06</b>	<b>Ordine d'acquisto/contratto di noleggio o subappalto</b>
La funzione preposta agli acquisti emette sempre l'Ordine di acquisto o il contratto di noleggio/subappalto e la funzione che firma l'Ordine deve essere diversa dalla funzione che firma il Mandato di pagamento	
<b>Protocollo 06 bis</b>	<b>Contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti</b>
La funzione preposta agli acquisti verifica che il contratto di acquisto o nolo specifichi i requisiti e le eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per il macchinario/attrezzatura/apprestamento oggetto del contratto. I possibili rischi ambientali se si tratta di sostanze chimiche, provvedendo a farsi inviare le schede di sicurezza.	
<b>Protocollo 06 ter</b>	<b>Contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti</b>
La funzione preposta agli acquisti verifica la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati	
<b>Protocollo 06 quater</b>	<b>Contratto di subappalto</b>
La funzione preposta agli acquisti verifica che il contratto di subappalto trasferisca al fornitore gli oneri per la sicurezza riconducibili alla estensione e tipologia dei lavori oggetto del subappalto (specificando l'entità dell'importo e non esclusivamente la quota parte percentuale)	

➤ Ricevimento dei materiali o effettuazione del controllo delle prestazioni:

<b>Protocollo 07</b>	<b>Controllo forniture e prestazioni</b>
La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione dei materiali o delle prestazioni e dà evidenza dei controlli effettuati con la propria firma sulla documentazione specifica, il DDT/Bolla di accompagnamento se si tratta di mere forniture verrà opportunamente registrato nel sistema informatico per collimare con le fatture emesse dal fornitore.	
<b>Protocollo 07 bis</b>	<b>Controllo attrezzature, macchinari e apprestamenti</b>
La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione delle attrezzature, macchinari e apprestamenti in cantiere e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa, con la propria firma sulla documentazione specifica, il DDT/Bolla di accompagnamento se si tratta di mere forniture verrà opportunamente registrato nel sistema informatico per collimare con le fatture emesse dal fornitore.	
<b>Protocollo 07 ter</b>	<b>Controllo prestazioni in cantiere</b>
La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione delle prestazioni in cantiere e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sul rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili, con la propria firma sulla documentazione specifica.	

➤ Ricevimento della fattura passiva elettronica e non e contabilizzazione:

<b>Protocollo 08</b>	<b>Controllo fattura</b>
La funzione preposta registra la fattura passiva dopo aver verificato la conformità tra fattura e SAF/ordine di acquisto.	

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

- Pagamento e contabilizzazione:

<b>Modalità 01</b>	<b>Autorizzazione al pagamento</b>
La funzione preposta controlla la documentazione richiesta ai fornitori per lo svincolo dei pagamenti. La Responsabile Finanziaria verifica ed esegue il pagamento.	

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 01</b>	<b>Attività della funzione acquisti</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 02</b>	<b>Attività della funzione amministrativa</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 02 bis</b>	<b>Attività della funzione tecnica</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	

  
Rj

## **2.3 Processo Commerciale**

### 1. Scopo

Creazione all'interno del Processo Commerciale di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione e concussione;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Delitti con finalità di terrorismo;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Reati societari.

### 2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e di vendita, relative a:

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici;
- Partecipazione a richieste d'offerta private;
- Costruzione in proprio ed attività immobiliare.

### 3. Descrizione delle attività

La descrizione delle attività è diversa e specifica in relazione alla tipologia del cliente, anche se alcune attività sono riscontrabili in tutte e tre le fattispecie descritte:

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici - Partecipazione a richieste d'offerta private: le principali attività del processo fanno riferimento a:
  - Valutazione dell'opportunità a partecipare;
  - Predisposizione della documentazione;
  - Riesame dell'offerta;
  - Aggiudicazione;
  - Stipula del contratto;
  - Avvio di commessa;
  - Esecuzione dei lavori;
  - Emissione SAL attivi e Certificati di pagamento;
  - Fatturazione attiva e contabilizzazione;
  - Incasso e contabilizzazione;
  - Formulazione e definizione delle riserve;
- Costruzione in proprio ed attività immobiliare: le principali attività del processo fanno riferimento a:
  - Valutazione dell'opportunità dell'operazione immobiliare;
  - Predisposizione della documentazione;
  - Riesame dell'offerta;
  - Avvio di commessa;
  - Esecuzione dei lavori;
  - Incarico ad Agenzia immobiliare;
  - Fatturazione attiva e contabilizzazione;
  - Incasso e contabilizzazione.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Partecipazione a gare ed appalti pubblici - Partecipazione a richieste d'offerta private:
  - Valutazione dell'opportunità a partecipare, Predisposizione della documentazione, Riesame dell'offerta, Aggiudicazione, Stipula del contratto, Avvio di commessa, Esecuzione dei lavori

<b>Protocollo 09</b>	<b>Riscontro formale della valutazione a partecipare</b>
Il Responsabile Commerciale decide di partecipare alla gara o all'offerta, sentito eventualmente il parere della Direzione e della Funzione Tecnica responsabile di settore, e ne dà riscontro formale in un documento da allegare al dossier di partecipazione.	
<b>Protocollo 10</b>	<b>Nomina del Responsabile dell'istruttoria di gara o d'offerta</b>
Il Responsabile Commerciale conferisce all'Ufficio Gare la responsabilità dell'istruttoria della gara o dell'offerta, e ne dà riscontro formale.	
<b>Protocollo 11</b>	<b>Definizione del prezzo o del ribasso</b>
Il Responsabile Commerciale decide il prezzo o il ribasso e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di partecipazione, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso.	
<b>Protocollo 12</b>	<b>Riscontro formale della trattativa con il cliente privato</b>
Il Responsabile Commerciale, o altra funzione responsabile incaricata, conduce la trattativa con il cliente privato e ne dà riscontro formale in uno specifico documento da allegare al dossier di partecipazione.	
<b>Protocollo 13</b>	<b>Predisposizione Stato Interno dei Lavori (SIL)</b>
La funzione responsabile di cantiere deve predisporre e firmare, durante l'esecuzione della costruzione, con periodicità definita, uno Stato Interno dei Lavori (SIL) che corrisponde alla produzione effettiva nei confronti del committente, indipendentemente dalla contabilizzazione dei SAL ufficiali.	

- Emissione SAL attivi e Certificati di pagamento

<b>Protocollo 14</b>	<b>Trasmissione SAL attivi e Certificati di pagamento</b>
La funzione responsabile di cantiere deve inviare alla sede dell'impresa, firmato per accettazione, una copia del SAL redatto e del relativo certificato di pagamento.	

- Fatturazione attiva e contabilizzazione

<b>Protocollo 15</b>	<b>Dossier di commessa</b>
La funzione responsabile della gestione di commessa, deve creare per singola commessa e/o cantiere, un dossier al fine di documentare l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso.	

*Handwritten signature and initials*

- o Formulazione e definizione delle riserve

<b>Protocollo 16</b>	<b>Formulazione delle riserve</b>
La funzione responsabile competente, decide la formulazione della riserva sulla base di oggettive ragioni opportunamente documentate e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di commessa.	
<b>Protocollo 17</b>	<b>Definizione delle riserve</b>
Il vertice aziendale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione responsabile, quando accetta la definizione della riserva motiva la decisione e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di commessa.	

- Costruzione in proprio ed attività immobiliare:

- o Valutazione dell'opportunità dell'operazione immobiliare, Predisposizione della documentazione, Riesame dell'offerta, Avvio di commessa, Esecuzione dei lavori

<b>Protocollo 18</b>	<b>Riscontro formale della valutazione dell'operazione</b>
Il vertice aziendale decide l'opportunità dell'operazione, sentito, eventualmente, il parere della funzione tecnica responsabile di settore, dopo aver documentato la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie.	
<b>Protocollo 19</b>	<b>Riscontro formale della definizione dei prezzi dell'immobile</b>
La Direzione Tecnica e il Responsabile Commerciale decidono una prima ipotesi di prezzi di vendita dell'immobile da costruire da allegare al dossier di commessa, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione dei prezzi.	
<b>Protocollo 20</b>	<b>Nomina del Responsabile di commessa</b>
La Direzione Tecnica decide di conferire ad una funzione tecnica la responsabilità dell'operazione, e ne dà riscontro nel dossier di commessa.	
<b>Protocollo 21</b>	<b>Predisposizione Stato Avanzamento dei Lavori (SAL)</b>
La funzione responsabile di cantiere deve predisporre e firmare, durante l'esecuzione della costruzione, con periodicità definita, uno Stato Avanzamento dei Lavori (SAL) che corrisponde alla produzione effettiva.	

- o Incarico ad Agenzia immobiliare

<b>Protocollo 22</b>	<b>Selezione dell'Agenzia immobiliare</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale decide con quale Agenzia immobiliare sviluppare l'operazione, sulla base di criteri definiti.	
<b>Protocollo 23</b>	<b>Contratto d'agenzia</b>
L'Amministrazione predispone il Contratto d'agenzia, circostanziato rispetto alla specifica operazione immobiliare.	
<b>Protocollo 24</b>	<b>Listino prezzi</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale predispone il Listino prezzi dell'immobile (singole unità abitative), sentendo anche le proposte dell'Agenzia immobiliare e dà opportuno riscontro formale dei criteri adottati e dell'eventuale scala sconti praticabile.	
<b>Protocollo 25</b>	<b>Piano delle vendite</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale verifica ed approva il "Piano vendite" (strumento per l'analisi degli scostamenti di prezzo dei singoli alloggi, tra le	

*Handwritten initials: RL, Rf*

previsioni e le vendite effettuate), predisposto dall'Agenzia immobiliare, e ne dà opportuno riscontro formale.

- o Fatturazione attiva e contabilizzazione

<b>Protocollo 26</b>	<b>Verifica dei requisiti del compratore</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale, verifica i requisiti del compratore.	
<b>Protocollo 27</b>	<b>Contratto Preliminare di compravendita</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale, deve firmare il Preliminare di compravendita, contestualmente firmato dall'acquirente, nel quale sono riportate le clausole relative al piano ed alle modalità dei pagamenti, e lo inoltra, in copia, al cliente.	
<b>Protocollo 28</b>	<b>Registrazione del Contratto Preliminare di compravendita</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale, deve far registrare il Preliminare di compravendita.	
<b>Protocollo 29</b>	<b>Preventivo delle Varianti</b>
La funzione tecnica preposta, in base alle richieste del cliente, deve predisporre un preventivo tecnico-economico che, dopo l'approvazione della funzione superiore, delegata a tale attività, è presentato direttamente al cliente che lo firma per accettazione.	
<b>Protocollo 30</b>	<b>Contratto di Compravendita</b>
Il vertice aziendale e/o il Responsabile Commerciale, deve perfezionare il Contratto di compravendita mediante Atto Notarile.	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

- Fatturazione attiva e contabilizzazione

<b>Modalità 02</b>	<b>Controllo valore incassato</b>
Sulla base del contratto preliminare di compravendita la funzione amministrativa preposta controlla la regolarità formale e sostanziale della caparra prevista e ne esegue l'incasso.	
<b>Modalità 03</b>	<b>Eventuale rinuncia da parte del Cliente</b>
La funzione amministrativa preposta in caso di rinuncia da parte del Cliente provvede a trattenere l'importo precedentemente incassato a titolo di caparra.	
<b>Modalità 04</b>	<b>Controllo valore incassato - come previsto dal Contratto Preliminare</b>
La funzione amministrativa preposta controlla le scadenze previste dal Preliminare di Compravendita e procede all'effettivo incasso.	
<b>Modalità 05</b>	<b>Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva -in sede di atto di compravendita</b>
L'atto notarile è comprensivo di eventuali varianti precedentemente concordate. La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore definitivo della compravendita, compresi gli importi delle Varianti, procede all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'invio al Cliente, oltre all'incasso degli importi previsti.	

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 03</b>	<b>Attività della funzione commerciale</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 04</b>	<b>Attività della funzione tecnica</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 05</b>	<b>Attività del vertice aziendale</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	



**2.4 Processo Finanziario**

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo della Gestione Finanziaria e di Tesoreria di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione e concussione;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati societari;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Delitti con finalità di terrorismo;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

2. Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei fondi aziendali;
- Impiego di disponibilità liquide;
- Partecipazioni societarie.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Flussi di cassa (o di tesoreria);
- Crediti e debiti a breve termine;
- Finanziamenti;
- Investimenti finanziari;

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Flussi di cassa (o di tesoreria)

<b>Protocollo 31</b>	<b>Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti</b>
La funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.	

- Finanziamenti

<b>Protocollo 32</b>	<b>Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine</b>
Il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura.	
<b>Protocollo 33</b>	<b>Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine</b>
Il vertice aziendale deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione del CdA.	

HP  
RS



➤ Investimenti finanziari

<b>Protocollo 34</b>	<b>Definizione dell'investimento finanziario</b>
Il vertice aziendale deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.	
<b>Protocollo 35</b>	<b>Autorizzazione all'investimento finanziario</b>
Il vertice aziendale deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione del CdA, in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell'impresa.	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

➤ Flussi di cassa (o di tesoreria)

<b>Modalità 06</b>	<b>Scadenziario pagamenti</b>
La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie.	
<b>Modalità 07</b>	<b>Coordinate bancarie fornitori/dipendenti</b>
La funzione preposta effettua il pagamento sulla base delle coordinate bancarie comunicate dai fornitori e dai dipendenti.	
<b>Modalità 08</b>	<b>Operazioni di verifica dei pagamenti</b>
La funzione preposta deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti	
<b>Modalità 09</b>	<b>Scadenziario incassi</b>
La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie	
<b>Modalità 10</b>	<b>Documentazione giustificativa degli incassi</b>
La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa	
<b>Modalità 11</b>	<b>Operazioni di verifica degli incassi</b>
La funzione preposta deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi	
<b>Modalità 12</b>	<b>Riconciliazioni bancarie</b>
La funzione preposta deve accertare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie.	

*H*  
*Rj*

➤ Finanziamenti

<b>Modalità 13</b>	<b>Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura</b>
La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito.	
<b>Modalità 14</b>	<b>Gestione dei finanziamenti a m/l termine</b>
La funzione preposta deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia;</li> <li>➤ controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione;</li> <li>➤ verificare il corretto impiego delle fonti;</li> <li>➤ adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento</li> </ul>	

➤ Investimenti finanziari

<b>Modalità 15</b>	<b>Analisi degli investimenti finanziari</b>
La funzione preposta deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ analizzare e valutare l'investimento finanziario;</li> <li>➤ verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie.</li> </ul>	
<b>Modalità 16</b>	<b>Gestione degli investimenti finanziari</b>
La funzione preposta deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;</li> <li>➤ custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate;</li> <li>➤ gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.</li> </ul>	

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 06</b>	<b>Attività della funzione finanziaria</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	

*Handwritten signature*

## 2.5 Processo Amministrativo

### 1. Scopo

Creazione all'interno del Processo Amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili) di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione e concussione;
- Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- Frode informatica ai danni dello Stato;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Reati societari.
- Reati tributari.

### 2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Bilancio;
- Controllo di gestione.

### 3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti;
- Contabilizzazione ed archiviazione;
- Redazione del bilancio (relazione sulla gestione, bilancio e nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione);
- Predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria
- Pagamento imposte.

### 4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Contabilizzazione ed archiviazione

<b>Protocollo 36</b>	<b>Piano dei conti</b>
La funzione amministrativa preposta deve preferibilmente impostare il piano dei conti ed imputare i costi sostenuti in modo che sia possibile dare evidenza, per ciascun contratto, degli importi spesi:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• a fronte degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti contrattualmente</li><li>• per gli ulteriori costi sostenuti relativamente a salute e sicurezza sul lavoro.</li></ul>	



➤ Redazione del bilancio

<b>Protocollo 37</b>	<b>Nomina del Collegio Sindacale</b>
La compagine societaria, prima di nominare il Collegio Sindacale, deve verificare che i suoi membri, in particolare il Presidente, non svolgano incarichi di consulenza amministrativa (commercialista) per l'impresa.	
<b>Protocollo 38</b>	<b>Incarico alla Società di revisione</b>
Il vertice aziendale, e/o la funzione amministrativa preposta, prima dell'incarico alla Società di revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolga incarichi di consulenza per l'impresa.	
<b>Protocollo 39</b>	<b>Gestione dei rapporti con la Società di revisione</b>
La funzione amministrativa preposta, nei confronti della Società di revisione e certificazione di bilancio, deve:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispettare le specifiche procedure previste nell'ambito della revisione del bilancio, tramite la trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica;</li> <li>➤ Definire modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo.</li> </ul>	
La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta dalla Società di revisione e certificazione di bilancio nello svolgimento della propria attività e comunicare al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o falsità riscontrata.	
<b>Protocollo 40</b>	<b>Poste valutative del bilancio</b>
Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.	

➤ Predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria

<b>Protocollo 41</b>	<b>Predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria</b>
Le dichiarazioni fiscali (ad es. dichiarazione iva trimestrale, iva annuale. Intrastat, estero, ecc..) vengono preparate dal personale dell'ufficio amministrativo tramite l'ausilio del programma gestionale. Una volta ultimate vengono inviate al consulente fiscale per un controllo e successivamente vengono da lui inviate telematicamente agli uffici TRIBUTARI di competenza.	
Le dichiarazioni Unico ed Irap vengono predisposte e presentate telematicamente dal Consulente fiscale, il quale poi ne fornisce una copia all'ufficio Amministrativo.	

➤ Pagamento imposte

<b>Protocollo 41 bis</b>	<b>Pagamento imposte</b>
Mensilmente la preparazione dei contributi relativi al personale dipendente viene generata dall'ufficio paghe il quale condivide la contabilizzazione degli stipendi e della delega F24 con l'ufficio amministrativo.	

*RP*

A sua volta il personale dell'ufficio Amministrativo verifica gli importi dell'F24 con la relativa contabilizzazione degli stipendi, e solo dopo il controllo positivo viene messo in pagamento nel seguente modo:

- l'ufficio paghe procede:
  1. alla creazione di un file (che può presentare anche importi a credito compensabili comunicati dal Responsabile Finanziario)
  2. all'invio telematico del file stesso, utilizzando il canale Entratel/Fiscoonline, appoggiando il pagamento della delega all'Istituto bancario comunicato dal Responsabile Finanziario

Per quanto riguarda la predisposizione delle deleghe relative al pagamento di imposte e tasse, tali modelli vengono predisposti dal Consulente fiscale, successivamente visionati dall'ufficio Amministrativo come controllo contabile. Il pagamento e la presentazione avviene nei seguenti modi:

- nel caso in cui la delega presenti degli importi a credito e pertanto è necessario utilizzare il Canale Entratel/ Fiscoonline è direttamente il consulente fiscale che, con autorizzazione da parte della Società tramite delega, provvede all'invio telematico;
- nel caso in cui la delega non presenti importi a credito compensabili i modelli F4 vengono inviati al Responsabile Finanziario per il pagamento tramite il canale Home Banking.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 07</b>	<b>Attività della funzione amministrativa</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 08</b>	<b>Attività del vertice aziendale</b>
Il vertice aziendale deve informare l'Organismo di vigilanza in relazione ai criteri adottati nella definizione delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale.	



**2.6 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con Fondi Pubblici**

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione Europea, di fondi pubblici di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati societari.

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- Investimenti produttivi;
- innovazione tecnica e tecnologica;
- Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi;
- Formazione del personale.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Istruttoria;
- Autorizzazione;
- Presentazione della domanda;
- Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie;
- Sviluppo del progetto;
- Rendicontazione.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Istruttoria

<b>Protocollo 42</b>	<b>Nomina del Responsabile del procedimento e suoi compiti</b>
Il vertice aziendale deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento dell'istruttoria, la quale deve: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ raccogliere e mettere a disposizione del vertice aziendale tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere, attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, in modo puntuale, corretto e veritiero;</li><li>➤ archiviare la detta documentazione al fine di consentire una accurata verifica nel tempo.</li><li>➤</li></ul>	

- Autorizzazione

<b>Protocollo 43</b>	<b>Autorizzazione alla presentazione</b>
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve autorizzare la presentazione della domanda.	

*Handwritten initials: Rg*

- Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie

<b>Protocollo 44</b>	<b>Avvio investimento o spesa finanziata</b>
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, deve avviare l'investimento o la spesa entro i termini previsti ed, eventualmente qualora concesso dal "bando", rinunciare alla domanda presentata su altra fonte di finanziamento agevolata.	

- Sviluppo del progetto

<b>Protocollo 45</b>	<b>Nomina del Responsabile di progetto e suoi compiti</b>
Il vertice aziendale deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento del progetto, se diversa dalla funzione che ha gestito l'istruttoria, alla quale delegare specifici poteri per seguirne l'andamento. Il Responsabile di progetto deve:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ attivarsi, nei confronti dell'area amministrativa, per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie;</li> <li>➤ informare, periodicamente, il vertice aziendale e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, intorno all'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, ecc.</li> </ul>	

- Rendicontazione

<b>Protocollo 46</b>	<b>Documentazione di rendicontazione</b>
Il Responsabile di progetto, attraverso l'ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte, deve predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando	

#### 5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

#### 6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 09</b>	<b>Attività della funzione preposta al procedimento</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	
<b>Informazione 10</b>	<b>Attività della funzione preposta alla gestione del progetto</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	

### **2.7 Processo di gestione dei Sistemi Informativi**

#### 1. Scopo

Creazione all'interno del Processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione Europea, di fondi pubblici di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Frode informatica ai danni dello stato.

*Rf*

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali, ecc.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi;
- Protezione fisica dei dati;
- Utilizzo dei sistemi informativi;
- Controlli specifici.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Gestione dei sistemi informativi

<b>Protocollo 47</b>	<b>Redazione della Valutazione d'impatto ex art. 35 Reg. Ue 2016/679</b>
Il Responsabile dei sistemi informativi ha l'obbligo di verificare le informazioni contenute nella Valutazione d'impatto realizzata ex art 35 Reg. UE 2016/679 e verificare, attraverso idonei software e monitoraggi il livello di sicurezza dei sistemi informativi. In particolare deve assicurarsi della sicurezza delle password e del loro periodico cambiamento; deve assicurarsi del livello di aggiornamento di antivirus; deve assicurarsi che i dipendenti non salvino documenti al di fuori dei dischi di rete. Il dettaglio esatto del protocollo informatico è all'interno della Valutazione d'Impatto e del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi informativi aziendali.	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

<b>Modalità 17</b>	<b>Gestione dell'hardware e del software</b>
La funzione preposta deve adottare ed utilizzare specifiche procedure atte a disciplinare: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di fatture ed incarichi;</li><li>➤ il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di strumento di pagamento legato a risorse spese in ambito informatico;</li></ul>	

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 11</b>	<b>Attività della funzione preposta ai sistemi informativi</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	





**2.8 Processo di gestione delle Risorse Umane**

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di Gestione delle Risorse Umane di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Frode informatica ai danni dello Stato;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati societari;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia.
- Delitti contro la personalità individuale;
- Corruzione e concussione.

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente.

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;
- Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni;
- Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del modello.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

<b>Protocollo 47bis</b>	<b>Assunzioni, avanzamenti di carriera e retribuzioni</b>
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ decidere l'assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire;</li> <li>➤ convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato.</li> </ul>	
<b>Protocollo 48</b>	<b>Formazione permanente</b>
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice Etico dell'impresa).</p>	
<b>Protocollo 49</b>	<b>Verifica periodica delle competenze</b>
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, anche con il contributo dei responsabili delle diverse aree aziendali, deve verificare periodicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio;</li> <li>➤ l'adempimento degli obblighi di informazione all'Organismo di vigilanza ed al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività;</li> <li>➤ l'assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno in termini di rapporti con il mondo esterno, in particolare con le banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione.</li> </ul>	



<b>Protocollo 50</b>	<b>Informazione e formazione per l'applicazione del modello</b>
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve dare ampia diffusione del D. Lgs. 231/01, a tutti i collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice Etico, previsto dall'impresa, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (Organismo di Vigilanza, Modello di organizzazione, gestione e controllo, Sistema disciplinare). Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve perciò prevedere, l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.</p>	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

<b>Modalità 18</b>	<b>Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte</b>
<p>La funzione preposta deve adottare ed utilizzare specifiche procedure atte a disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute;</li> <li>➤ l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, ecc.;</li> <li>➤ il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.);</li> <li>➤ il controllo delle forme e dei valori delle concessione e del rimborso degli anticipi</li> </ul>	
<b>Modalità 19</b>	<b>Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti</b>
<p>Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve evitare il pagamento delle retribuzioni delle trasferte per contanti. Qualora ciò avvenisse deve adottare le seguenti specifiche attenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prelevamento dell'esatto ammontare netto da corrispondere;</li> <li>➤ controllo fisico dello stesso da parte di una funzione diversa e indipendente da chi materialmente prepara le buste paga ed i rimborsi.</li> <li>➤</li> </ul>	

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 12</b>	<b>Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane</b>
<p>La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>	

**2.9 Processo di gestione per la Sicurezza**

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza
- Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza
- Controllo degli adeguamenti legislativi

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza

<b>Protocollo 51</b>	<b>Datore di lavoro</b>
<p>Il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal d.lgs. 81/2008 (vedi art. 17 del D. Lgs 81/2008);</li> <li>• Nominare un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP, ai sensi del d.lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso d.lgs.</li> <li>• Attribuire al RSPP specifici poteri per fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa</li> <li>• Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico (Dirigente della sicurezza), figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compresa la sicurezza, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari</li> <li>• Attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa;</li> <li>• Comunicare il nominativo del Direttore Tecnico al committente</li> <li>• Verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti.</li> </ul>	
<b>Protocollo 52</b>	<b>Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP</b>
<p>Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione deve adempiere a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in sede; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coadiuvare il Datore di Lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione</li> <li>• Individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione</li> <li>• Elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali</li> <li>• Proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per il RLS</li> <li>• Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute</li> <li>• Fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela</li> <li>• Coadiuvare il Datore di Lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coadiuvare il Datore di Lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale</li> </ul>	
<b>Protocollo 53</b>	<b>Dirigente della Sicurezza – Sub delegato</b>
<p>Il delegato del singolo cantiere deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di Lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in cantiere</li> <li>• Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.</li> </ul>	
<b>Protocollo 54</b>	<b>Preposto alla Sicurezza</b>
<p>Il preposto di cantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, inclusa la sicurezza, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare le misure di sicurezza definite dal delegato alla sicurezza</li> <li>• Evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive</li> <li>• Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori</li> <li>• Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari.</li> </ul>	

➤ Valutazione dei rischi salute e sicurezza

<b>Protocollo 55</b>	<b>Rischi salute e sicurezza</b>
<p>Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, deve predisporre il documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza dell'impresa correlati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle attività che vengono svolte in sede</li> <li>- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</li> </ul> <p>Tale documento di valutazione è quello richiesto dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008 La valutazione deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (ad esempio nuove attività o modifiche nei processi produttivi)</p>	
<b>Protocollo 56</b>	<b>Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili</b>
<p>Il delegato alla sicurezza di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizzare ed accettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza – PSC ricevuto dal committente, proponendo eventuali modifiche allo stesso</li> <li>- collaborare con RSPP e far approvare dal Datore di Lavoro il piano operativo di sicurezza – POS relativo alle attività della propria impresa e trasmetterlo al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal committente</li> <li>- rendere sia il PSC che il POS tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai subfornitori e ad eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere, utilizzando gli stessi PSC e POS anche ai fini formativi ed informativi dei lavoratori</li> <li>- richiedere prima dell'inizio delle attività in cantiere la predisposizione del POS da parte degli eventuali subappaltatori e la trasmissione dello stesso al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</li> </ul> <p>Il POS deve essere aggiornato in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (ad esempio nuove attività o modifiche nei processi produttivi)</p>	
<b>Protocollo 57</b>	<b>Adempimenti relativi alla sicurezza nell'attività immobiliare</b>
<p>Poiché nel caso di attività immobiliare diretta l'organizzazione assume il ruolo di committente, il vertice aziendale verifica che sia stato predisposto il Piano di Coordinamento per la Sicurezza con riferimento ai cantieri nei quali è prevista la</p>	

*RP*

*RP*

presenza anche di imprese subappaltatrici; verifica altresì che in questo caso sia stato nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

➤ Oneri per la sicurezza

<b>Protocollo 58</b>	<b>Oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC</b>
	<p>È opportuno che in fase di analisi del PSC il delegato alla sicurezza di cantiere provveda anche a valutare la congruità dei computi e dei costi relativi agli oneri per la sicurezza previsti dallo stesso PSC, segnalando eventuali inadeguatezze o incongruenze.</p> <p>Tali oneri comprendono, ai sensi del D. Lgs. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli apprestamenti previsti dal PSC</li> <li>- le misure protettive e preventive e i dispositivi di protezione individuale – DPI esplicitamente previsti dal PSC per le lavorazioni interferenti</li> <li>- i mezzi e servizi di protezione collettiva, inclusi gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere</li> <li>- le eventuali procedure speciali per la sicurezza</li> <li>- i sovraccosti connessi al coordinamento temporale, per motivi di sicurezza, fra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese</li> </ul> <p>È responsabilità del delegato alla sicurezza di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal PSC, fornendo all'amministrazione elementi per una contabilizzazione separata dei relativi costi.</p>
<b>Protocollo 59</b>	<b>Altri oneri per la sicurezza</b>
	<p>Gli oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC non includono gli oneri per la sicurezza correlati alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori, che restano a carico dell'appaltatore essendo parte degli oneri generali.</p> <p>Tali ulteriori costi per la sicurezza includono tipicamente i dispositivi di protezione individuale – DPI, l'informazione e la formazione del personale in tema di sicurezza, i costi di sorveglianza sanitaria.</p> <p>È responsabilità del delegato alla sicurezza di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza aggiuntive previste dal POS, fornendo all'amministrazione elementi per una contabilizzazione separata dei relativi costi.</p>

➤ Controllo operativo per la sicurezza

<b>Protocollo 60</b>	<b>Il sistema gestionale per la sicurezza in sede</b>
<p>Il RSPP deve verificare che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede sia costantemente monitorato per assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte</li> <li>- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori</li> <li>- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione</li> <li>- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate</li> <li>- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente</li> <li>- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili</li> <li>- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate</li> <li>- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro</li> <li>- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa</li> <li>- il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale.</li> </ul>	
<b>Protocollo 61</b>	<b>Il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri</b>
<p>Il delegato alla sicurezza, con il supporto operativo del preposto, deve vigilare sull'osservanza di quanto a lui delegato tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte</li> <li>- quando diverso da quello della sede, sia stato nominato il medico competente per il cantiere e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori</li> <li>- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione</li> <li>- i dispositivi di sicurezza relativi al cantiere siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate</li> <li>- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente</li> <li>- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili</li> <li>- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate</li> <li>- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere</li> <li>- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro</li> <li>- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS vengano consultati su tutte le problematiche di interesse, con particolare riferimento a PSC e POS.</li> <li>-</li> </ul>	

➤ Controllo degli adempimenti legislativi

<b>Protocollo 62</b>	<b>La legislazione in tema di sicurezza</b>
All'interno dell'organizzazione deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di sicurezza.	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 13</b>	<b>Attività della funzione preposta alla sicurezza</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	



**2.10 Processo di gestione per l'Ambiente**

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per l'ambiente, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati ambientali

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi degli impatti ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Controllo operativo per l'ambiente
- Controllo degli adeguamenti legislativi

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente (vedi anche MQA-0101)

<b>Protocollo 63</b>	<b>Datore di lavoro</b>
<p>Il datore di Lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuire al delegato ambientale specifica delega e potere per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di ambiente applicabili, ottenendo accettazione della stessa;</li> <li>• Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un delegato ambientale, figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compreso il rispetto della legislazione ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari;</li> <li>• Attribuire al delegato ambientale di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa;</li> <li>• Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati;</li> </ul>	
<b>Protocollo 64</b>	<b>Delegato Ambientale</b>
<p>Il delegato ambientale del singolo cantiere deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali in cantiere;</li> </ul>	
<b>Protocollo 65</b>	<b>Preposto di cantiere</b>
<p>Il preposto di cantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal delegato ambientale;</li> <li>• Evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive;</li> <li>• Vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori;</li> <li>• Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari;</li> </ul>	

*R*

*Rf*



- Analisi degli impatti ambientali (vedi anche PA-0101)

<b>Protocollo 66</b>	<b>Rischi ambientali</b>
<p>Il Datore di lavoro deve predisporre o far predisporre da personale con specifiche competenze tecniche il documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa correlati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle attività che vengono svolte in sede</li> <li>- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere individuando le conseguenti misure di prevenzione degli impatti negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.</li> </ul> <p>Tale documento di valutazione è abitualmente definito Analisi Ambientale Iniziale - AAI</p> <p>L'analisi deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.</p>	
<b>Protocollo 67</b>	<b>Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili</b>
<p>Il delegato ambientale di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve (anche con il supporto di personale tecnico specializzato):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione del cantiere</li> <li>- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali</li> </ul> <p>L'Analisi Ambientale Iniziale rispetto al singolo cantiere è la base per la predisposizione di un piano ambientale di commessa.</p>	

- Gestione dei rifiuti

<b>Protocollo 68</b>	<b>I rifiuti del cantiere</b>
<p>Il cantiere edile genera elevate quantità di rifiuti di diversa natura. Appare opportuno che l'impresa sviluppi una procedura operativa, eventualmente adattabile alle esigenze dei singoli cantieri, nella quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengano identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali</li> <li>- vengano definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse</li> <li>- vengano identificate le responsabilità per la gestione dei rifiuti in cantiere, quando diverse dal delegato ambientale</li> </ul>	

➤ Controllo operativo per l'ambiente

<b>Protocollo 69</b>	<b>Il sistema gestionale per l'ambiente in sede</b>
<p>Il Responsabile ambientale dell'impresa deve garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento</li> <li>- le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza</li> <li>- le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica</li> <li>- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali</li> <li>- il sistema gestionale per l'ambiente venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale</li> </ul>	
<b>Protocollo 70</b>	<b>Il sistema gestionale per l'ambiente nei cantieri</b>
<p>Il delegato ambientale, anche con il supporto del preposto, deve vigilare sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto nel singolo cantiere sia costantemente monitorato per assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento</li> <li>- le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica</li> <li>- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere</li> <li>- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi</li> </ul>	

➤ Controllo degli adempimenti legislativi

<b>Protocollo 71</b>	<b>La legislazione in tema di ambiente</b>
<p>All'interno dell'organizzazione di impresa deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.</p> <p>In presenza di modifiche che hanno impatto sulla attività dell'organizzazione, la stessa dovrà provvedere ad aggiornare i documenti di analisi iniziale di cui al protocollo 66.</p>	

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

*AS*  
*RS*

6. Obblighi di informazione

<b>Informazione 14</b>	<b>Attività della funzione preposta all'ambiente</b>
La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.	

*Al*

*Rj*

---

**PARTE III - APPENDICE NORMATIVA**

---

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il D. Lgs. n. 231 del 2001 si riferisce nel prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato commesso da chi agisce (soggetto di vertice o subordinato) nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso, è utile riportare qui di seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le macro attività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina nella Parte II del presente Modello, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.


Ciò anche al fine di favorire, attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale, la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'organizzazione aziendale e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.**

<b>N01</b>	<b>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO</b>
<p><b>Art. 24</b> <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	
<p><b>Codice penale</b></p> <p><b>Art. 316-bis.</b> <i>Malversazione a danno dello Stato.</i> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p><b>Art. 316-ter.</b> <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</i> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecento quarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><b>Art. 640.</b> <i>Truffa.</i> Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:</p>	
<p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p> <p><b>Art. 640-bis.</b> <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.</i> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p><b>Art. 640-ter.</b> <i>Frode informatica.</i> - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	



PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b>	Approvvigionamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali</li> <li>• Servizi di manutenzione</li> <li>• Prestazioni professionali</li> <li>• Subappalti</li> </ul>
<b>PROCESSO COMMERCIALE</b>	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Costruzione in proprio ed attività immobiliare</li> </ul>
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> </ul>
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI</b>	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI</b>	Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente


N02	CORRUZIONE E CONCUSSIONE
<p><b>Art. 25</b> <i>Concussione e corruzione.</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>	
<p><b>Codice penale</b></p> <p><b>Art. 317.</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p><b>Art. 318.</b> <i>Corruzione per un atto d'ufficio.</i> Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p> <p><b>Art. 319.</b> <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</i> Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni</p> <p><b>Art. 319-bis.</b> <i>Circostanze aggravanti.</i> La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p> <p><b>Art. 319-ter.</b> <i>Corruzione in atti giudiziari.</i> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p> <p><b>Art. 320.</b> <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.</i> Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p><b>Art. 321.</b> <i>Pene per il corruttore.</i> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p> <p><b>Art. 322.</b> <i>Istigazione alla corruzione.</i> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora</p>	<p>l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p><b>Art. 322-bis.</b> <i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.</i> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</li> </ol>



PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO COMMERCIALE</b>	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Costruzione in proprio ed attività immobiliare</li> </ul>
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> </ul>
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI</b>	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Assunzione di personale con parentela o precedente impiego presso Enti Pubblici.

A  
Rj



**N03 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO**

**Art. 25-bis**

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione all'articolo 453 e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

**Codice penale**

**Art. 453.** *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.* È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero

con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Art. 454.** *Alterazione di monete.* Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

**Art. 455.** *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.* Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

**Art. 457.** *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.* Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

**Art. 459.** *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.* Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si

applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460.** *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.* Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

**Art. 461.** *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.* Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464.** *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.* Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
PROCESSO FINANZIARIO	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>

*Handwritten initials: XL and RS*

N04	REATI SOCIETARI
<p><b>Art. 25-ter</b> <i>Reati societari.</i></p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p><b>Codice civile</b></p> <p><b>Art. 2621.</b> <i>False comunicazioni sociali.</i> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p><b>Art. 2621 bis.</b> <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i></p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i></p>


**Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate.** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Art. 2625. Impedito controllo.** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

**Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.** Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.** Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.** I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2635. Corruzione tra privati.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati.** Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona,



	<p>una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p><b>Art. 2637. Aggiotaggio.</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p><b>Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</b> Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>
--	---

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI</b>	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Attività relative alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente
<b>PROCESSO COMMERCIALE</b>	Partecipazione a gare e esecuzione dei lavori, tramite consorzi o RTI
<b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b>	Attività di approvvigionamento relativamente nel caso in cui la Paolo Beltrami Costruzioni SPA partecipi a Consorzi o RTI

*R*

*Rj*

<b>N05</b>	<b>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</b>
<p><b>Art. 25-quater</b>  <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO COMMERCIALE</b>	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Costruzione in proprio ed attività immobiliare</li> </ul>
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>



N06	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
<p><b>Art. 25-quinquies</b>  <i>Delitti contro la personalità individuale.</i>                      1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:                      a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;                      b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;                      c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.                      2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.                      3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"</p>	
<p><b>Codice penale</b>  <b>Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.</b> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.  <b>Art. 600-bis. Prostituzione minorile.</b> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.  <b>Art. 600-ter. Pornografia minorile.</b> Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero</p>	<p>distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.  <b>Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.</b> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.  <b>Art. 601. Tratta di persone.</b> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.  <b>Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.</b> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

<b>N07</b>	<b>OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>
------------	--

**Art. 25-septies**

*Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

*(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007  
e modificato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008)*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**Codice penale**

**Art. 589. Omicidio colposo** - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici

**Art. 590. Lesioni personali colpose** - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione e qualificazione dei fornitori</li> <li>• Richiesta d'acquisto</li> <li>• Emissione dell'ordine</li> <li>• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni</li> </ul>
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilizzazione ed archiviazione</li> </ul>
<b>PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle responsabilità per la sicurezza</li> <li>• Valutazione dei rischi salute e sicurezza</li> <li>• Oneri per la sicurezza</li> <li>• Controllo operativo per la sicurezza</li> <li>• Controllo degli adeguamenti legislativi</li> </ul>

*AS*  
*Ry*

N08	REATI AMBIENTALI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25-undecies</b> <i>Reati Ambientali</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(articolo introdotto Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione e qualificazione dei fornitori</li> <li>• Richiesta d'acquisto</li> <li>• Emissione dell'ordine</li> <li>• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni</li> </ul>






<b>PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Definizione delle responsabilità per l'ambiente</li><li>• Analisi degli impatti ambientali</li><li>• Gestione dei rifiuti</li><li>• Controllo operativo per l'ambiente</li><li>• Controllo degli adeguamenti legislativi</li></ul>
--	---



<b>N09</b>	<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO</b>	
<b>Art. 25-octies</b> <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo introdotto dall'art.63 comma 3, d.lgs. 231/2007 e modificato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014)</i>		
<p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>		
<p><b>Codice penale</b> <b>Art. 648 - Ricettazione</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. <b>Art. 648-bis - Riciclaggio</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. <b>Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p><b>Art. 648-ter .1- Autoriciclaggio.</b> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b>	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione dell'ordine</li> </ul>
<b>PROCESSO FINANZIARIO</b>	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

N10	CRIMINALITA' INFORMATICA
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24-bis</b> <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> <i>(articolo introdotto dall'art.7, Legge 48/2008)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	
<p><b>Codice penale</b> <b>Art. 491 bis - Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p><b>Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p> <p><b>Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</p>	<p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater</p> <p><b>Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p><b>Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> 1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>

*Handwritten signature*

<p><b>Art. 617 quinquies</b> - <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i></p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.</p> <p><b>Art. 635 bis</b> - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p> <p><b>Art. 635 ter</b> - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Art. 635 quater</b> - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p><b>Art. 635 quinquies</b> - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p><b>Art. 640 quinquies</b> - <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
--	--

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
PROCESSO GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo dei sistemi informativi</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività relative alla formazione per l'applicazione del modello</li> </ul>



<b>N11</b>	<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>
<p><b>Art. 25- DUIDECIES</b> (come modificato dalla legge 161/2017)</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".</p>	
<p><b>di seguito si riportano i commi richiamati dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998</b></p> <p><b>Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> ....</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</li> </ul> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</li> </ul> <p>.....</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	

*Handwritten initials and signature*

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Attività relative all'utilizzo del personale dipendente dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro.



<b>N12</b>	<b>RAZZISMO E XENOFOBIA</b>
<b>Art. 25- TERDECIES</b> (introdotta dalla legge 161/2017)	
<p>«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».</p>	
<p><b>Art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, :</b>          "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".          In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:</p> <p>della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);</p> <p>delle sanzioni interdittive:</p> <p>a) interdizione dall'esercizio delle attività,          b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,          c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,          d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,          e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,          per la durata non inferiore ad un anno;</p> <p>della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.</p>	

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	• Tutte le attività che riguardano il personale dipendente



N13	<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>	
<b>Art. 25- BIS.1</b> <i>(introdotto dalla Legge n. 99/2009)</i>		
<p>«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».</p>		
<p><b>Art. 513 C.p.</b> - turbata libertà dell'industria o del commercio - " Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero, mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro".</p> <p><b>Art. 513 bis</b> - illecita concorrenza con violenza e minaccia - "chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni". La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici"</p> <p><b>Art. 514</b> - Frodi contro le industrie nazionali - "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro". Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474"</p>	<p><b>Art. 515 C.p.</b> - Frode nell'esercizio del commercio - "Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro"</p> <p><b>art. 516 C.p.</b> - vendita di sostanze alimentari genuine come non genuine - chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro"</p> <p><b>Art. 517</b> - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"</p> <p><b>Art. 517 ter</b> - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma (...)"</p> <p><b>Art. 517 quater</b> - contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari - "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (...)"</p>	

  
Rf



PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: Selezione del fornitore; Emissione dell'ordine; Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
PROCESSO COMMERCIALE	Attività relative a : Partecipazione a gare ed appalti pubblici - Partecipazione a richieste d'offerta private; Costruzione in proprio ed attività immobiliare



<b>N14</b>	<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>
<b>Art. 25-DECIES</b> <i>(introdotto dalla Legge n. 116/2009)</i>	
<p>In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile [rectius: "codice penale"] (1), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p>	
<p><b>Art. 377 bis C.p.</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
Tale delitto può essere riconducibile a tutti i processi aziendali	Tale delitto può essere riconducibile a tutte le attività aziendali

*Handwritten signature and initials*

N14	<b>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>	
<b>Art. 24- TER</b> <i>(introdotto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)</i>		
<p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>		
<p><b>Art.416 C.p. Associazione per delinquere.</b>            Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [305 c. 1, 306 c. 1, 416 bis; 380 c. 2 lett. m) c.p.p.] (1).            Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni [305 c. 2, 306 c. 2, 416 bis c. 1] (1).            I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305 c. 3, 306 c. 3, 416 bis; 380 c. 2 lett. m) c.p.p.].            Se gli associati scendono in armi [585 c. 2 e 3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).            La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [112 c. 1 n. 1, 417, 418].            Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2). Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-oties, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).</p> <p><b>Art. 416 bis C.p.</b> - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) (2) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del</p>	<p><b>Art. 416 ter C.p.</b>-Scambio elettorale politico-mafioso - <i>"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"</i></p> <p><b>art. 630 C.p.</b> - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1).</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (2).</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta (3).</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo (4).</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da</p>	

*Handwritten signature and initials*

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (7).

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (8).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (9) (10).

**Art. 74 DPR 309/1990**

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti

applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (5) (6).

**Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.-** Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110-



descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.  
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
Tale delitto può essere riconducibile a tutti i processi aziendali	Tale delitto può essere riconducibile a tutte le attività aziendali



<b>N15</b>	<b>REATI TRIBUTARI</b>
<p><b>Art. 25- QUINQUESDECIES</b> (introdotta dall' articolo 39, comma 2, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019)</p>	
<p>«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis.</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> <p>[52-quinquies] <i>Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019.</i></p> <p>».</p>	
<p><b>Art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000-</b> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - "1. È punito con la reclusione da <i>quattro a otto</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".</p> <p><b>Art. 3, DLGS 74/2000-</b> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - " Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da <i>tre a otto</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a</p>	<p><b>Art. 10, DLGS 74/2000.-</b>Occultamento o distruzione di documenti contabili- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da <i>tre a sette</i> anni chiunque, al fine di evadere le imposte su redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".</p>

*RS*

<p>quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</p> <p><b>Art. 8, DLGS 74/2000</b>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti- "È punito con la reclusione da <i>quattro a otto</i> anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p><i>Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i></p>	
--	--

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	Attività relative a : Redazione del bilancio (relazione sulla gestione, bilancio e nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione); Predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria Pagamento imposte

<b>N16</b>	<b>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE</b>
<p><b>Art 25 septiesdecies</b>  <b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>  <b>(articolo introdotto dall'art. 3, Legge 22/2022)</b></p>	
<p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>	
<p><b>16.1 Identificazione dei reali presupposto</b>  <b>Articoli del Codice penale richiamati:</b>  <b>Art. 518-bis. – Furto di beni culturali</b>          Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.          La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.  <b>Art. 518-ter. – Appropriazione indebita di beni culturali</b>          Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.          Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.  <b>Art. 518-quater. – Ricettazione di beni culturali</b>          Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.          La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.          Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.  <b>Art. 518-octies. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b>          Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta</p>	<p><b>Art. 518-undecies. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b>          Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.          La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.  <b>Art. 518-duodecies. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b>          Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.          Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.          La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per</p>



una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

**Art. 518-novies.** – *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**Art. 518-decies.** – *Importazione illecita di beni culturali*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

### 16.2 Analisi dei rischi

I delitti contro il patrimonio culturale appaiono non applicabili alle imprese di costruzione, con l'unica eccezione del reato di cui all'art. 518-duodecies nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

### 16.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare delitti contro il patrimonio culturale interessano seguenti processi aziendali:

- Costruzione e gestione del contratto
- La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**Art. 518-quaterdecies.** – *Contraffazione di opere d'arte*  
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  - 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
  - 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  - 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
- È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITÀ
PROCESSO COMMERCIALE	Esecuzione dei lavori



<b>N17</b>	<b>RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>	
Art 25 duodevices (articolo introdotto dall'art. 3, Legge 22/2022)		
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo introdotto dall'art. 3, Legge 22/2022)		
<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>		
<p><b>17.1 Identificazione dei reati presupposto</b></p> <p><b>Articoli del Codice penale richiamati:</b></p> <p><b>Art. 518-sexies.</b> – Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p><b>Art. 518-terdecies.</b> – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>	<p><b>17.2 Analisi dei rischi</b> Il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici non appare ipotizzabile per le imprese di costruzione.</p> <p><b>17.3 Protocolli di prevenzione</b> Nessun protocollo di prevenzione appare necessario</p>	

<b>PROCESSO SENSIBILE</b>	<b>ATTIVITÀ</b>
<b>PROCESSO COMMERCIALE</b>	Esecuzione dei lavori